

# **Regolamento della Consulta Interculturale**

*Approvato con Deliberazione n. 17 del 16/02/2017 dal Consiglio Comunale di Pioltello*

## **Titolo I. Istituzione e compiti**

### **Articolo 1. Istituzione**

1. E' istituita presso il Comune, di Pioltello la "Consulta Comunale Interculturale", nel seguito indicata con "Consulta".
2. La Consulta si configura come una delle Consulte Permanenti previste dal Regolamento dell'Albo Comunale delle Associazioni; il presente Regolamento ne disciplina l'organizzazione e le attività.

### **Articolo 2. Compiti**

La Consulta:

1. collabora con l'Amministrazione Comunale e con le agenzie educative, sanitarie, lavorative, assistenziali e culturali - pubbliche e del privato sociale - presenti sul territorio comunale, al fine di favorire l'affermazione di una società interculturale, con particolare attenzione al mondo della scuola;
2. presenta all' Amministrazione Comunale i problemi, le proposte e le aspettative dei cittadini di altre nazionalità;
3. esprime parere consultivo, quando possibile preventivo, sulle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale rivolte ai cittadini di altre nazionalità;
4. promuove e organizza iniziative su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione e dell'interculturalismo, ponendo particolare attenzione alla promozione della cittadinanza attiva e alla diffusione delle opportunità formative;
5. favorisce le forme associative tra cittadini di altre nazionalità e ne sviluppa progressivamente la rete operativa;
6. può proporre al Consiglio Comunale integrazioni e modifiche al presente Regolamento;
7. può, tenendo conto delle possibilità finanziarie messe a disposizione nel bilancio comunale per i capitoli relativi alle politiche rivolte ai cittadini nuovi e di altra nazionalità e in accordo con gli Assessori di competenza, indire manifestazioni per gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo;
8. favorisce la partecipazione democratica dei cittadini nuovi e di altra nazionalità alla vita amministrativa del Comune.

## **Titolo II. Composizione ed organizzazione**

### **Articolo 3. Composizione e durata**

1. La Consulta è composta da:.

- il Sindaco o suo delegato,
- due rappresentanti designati dal Consiglio Comunale, uno per la maggioranza ed uno per l'opposizione,
- un rappresentante per il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) competente su Pioltello,
- un rappresentante dei servizi per la Prima Infanzia,
- da uno a tre rappresentanti per ogni autonomia scolastica presente sul territorio comunale, designati dalle stesse,
- un rappresentante per ogni Associazione di cittadini stranieri, iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni e avente tra i propri aderenti almeno cinque stranieri residenti a Pioltello,

2. Alla Consulta partecipa un rappresentante dello Sportello Stranieri del Comune, al fine di mettere a disposizione della Consulta le informazioni derivanti dal costante aggiornamento in materia di immigrazione e dal rapporto con il territorio, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

3. Alla Consulta possono sempre partecipare i Presidenti delle altre Consulte Comunali di Pioltello, con diritto di parola, ma non di voto.

4. Alla Consulta possono partecipare tutti i componenti della Giunta Comunale di Pioltello con diritto di parola, ma non di voto (ad eccezione del delegato del Sindaco di cui al comma 1, nel caso sia un componente della Giunta).

5. L'Assemblea della Consulta può deliberare a maggioranza assoluta l'allargamento della Consulta ad altri Enti, o Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, aventi finalità riconducibili a quelle della Consulta.

6. Le designazioni dei rappresentanti devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Consulta.

7. La partecipazione alla Consulta non è retribuita.

8. I membri della Presidenza e i componenti della Consulta decadono per: dimissioni, revoca scritta da parte dell'Ente o Associazione di cui sono rappresentanti, assenza ingiustificata a tre Assemblee consecutive.

Quando un Ente o Associazione ha difficoltà a partecipare può presentare richiesta scritta alla Presidenza di essere sospeso per il termine massimo di un anno, durante il quale non verrà conteggiato nelle votazioni.

9. L'Assemblea della Consulta può costituire gruppi di lavoro su temi specifici, composti dai componenti della Consulta. Ogni gruppo di lavoro deve avere un proprio Coordinatore eletto dall'Assemblea della Consulta. Ogni gruppo di lavoro ha la facoltà di ammettere ai propri lavori membri esterni utili alle proprie finalità.

#### **Articolo 4. Presidenza**

1. La Presidenza della Consulta è composta dal Presidente e dal Vice Presidente.

2. Sono eleggibili alla Presidenza tutti e i soli componenti della Consulta; almeno uno dei componenti della Presidenza deve essere un cittadino di altra nazionalità, anche con doppia cittadinanza o apolide, salvo motivata impossibilità.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti separatamente dall'Assemblea con scrutinio segreto, restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi.

4. La Segreteria del Comune verifica la validità delle nomine.

5. Il Presidente:

. rappresenta la Consulta nei suoi rapporti con l'esterno, in particolare con l'Amministrazione Comunale e con gli enti ed associazioni che nominano i propri rappresentanti nella Consulta;

. sollecita e verifica le nomine dei rappresentanti nella Consulta;

. constata e dichiara la decadenza dei componenti della Consulta, nei casi di cui all'Articolo 3;

. convoca, presiede e coordina l'Assemblea;

. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

. redige la relazione annuale di cui all'Articolo 7;

. nomina il Segretario.

6. Il Vice Presidente svolge i compiti del Presidente su sua delega o in caso di sua impossibilità temporanea.

7. Il Presidente nomina il Segretario della Consulta, scegliendolo anche all'esterno dell'Assemblea, e può revocarlo in ogni momento; il Segretario verbalizza le riunioni dell'Assemblea e svolge lavoro di segreteria per la Presidenza, con l'ausilio degli uffici comunali provvede alla consegna delle convocazioni dell'Assemblea e alla custodia dei documenti della Consulta.

8. Le cariche di presidenza sono revocate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti della Consulta.

## **Articolo 5. Assemblea**

1. L'Assemblea è formata da tutti i componenti della Consulta.
2. L'Assemblea è convocata per iscritto almeno tre volte l'anno dal Presidente ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da almeno un terzo dei componenti della Consulta.
3. La convocazione deve essere consegnata almeno cinque giorni prima della data di prima convocazione e definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, se non diversamente disposto nella convocazione. Il pubblico non ha diritto di parola, se non diversamente deciso dal Presidente della Consulta con giustificato motivo. La Consulta può organizzare assemblee aperte a tutti i cittadini per relazionare sulle proprie attività e raccogliere eventuali proposte. In queste occasioni tutti i partecipanti all'assemblea hanno diritto di parola.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con almeno la metà più uno dei componenti della Consulta, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta della Consulta, può invitare all'Assemblea rappresentanti di enti e associazioni e cittadini interessati agli argomenti all'ordine del giorno, dando loro diritto di parola.
7. L'Assemblea discute e delibera sui temi all'ordine del giorno, nei limiti di competenza stabiliti dall'Articolo 2.
8. Le votazioni si svolgono per scrutinio palese, se non richiesto diversamente da alcun componente; le votazioni riguardanti persone si svolgono sempre per scrutinio segreto.
9. Il voto è personale ed ogni membro dispone di un solo voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, se non diversamente disposto dal presente Regolamento.
10. La Consulta può dotarsi di un Regolamento interno, ad integrazione del presente Regolamento e non in contrasto con esso, per un più proficuo svolgimento delle proprie Assemblee; il Regolamento è approvato dall'Assemblea.

## **Articolo 6. Sede**

1. La sede della Consulta è stabilita dall'Amministrazione Comunale.
2. Nella sede sono custoditi i documenti della Consulta e si svolgono abitualmente le Assemblee.

## **Articolo 7. Rapporti con l' Amministrazione Comunale**

1. Il Presidente della Consulta (o un terzo dei componenti della Consulta) può chiedere audizione ai Presidenti delle Commissioni Consiliari.

2 Il Presidente della Consulta presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione scritta sull'attività svolta dalla Consulta.

3. La Presidenza della Consulta riceve copia della convocazione del Consiglio Comunale; su invito del Presidente del Consiglio Comunale, relaziona verbalmente al Consiglio medesimo; nelle sedute aperte ha diritto di parola come rappresentante di forze sociali, come previsto dall'articolo 42 del Regolamento del Consiglio Comunale.

4. La Consulta, per il proprio funzionamento, può avvalersi delle attrezzature e delle strutture dell'Amministrazione Comunale, secondo le procedure e i regolamenti in atto.

## **Titolo III. Norme transitorie e speciali**

### **Articolo 8. Avvio della Consulta**

1. Entro sessanta giorni dalla approvazione del Regolamento, il Sindaco ne cura una adeguata pubblicizzazione presso la cittadinanza ed invita gli enti e le associazioni competenti alla nomina dei propri rappresentanti nell'ambito della Consulta.

2. Entro novanta giorni dalla approvazione del Regolamento, salvo manifesta impossibilità, il Sindaco convoca la prima Assemblea della Consulta e la presiede fino alla elezione del Presidente.